

Attività di volantinaggio nelle cassette postali: pronuncia del Tar del Piemonte

“L’amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (art. 10, d.lgs. 26.3.’10, n. 59), e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica (art. 1 del d.l. 24.1.’12, n. 1)”. Eventuali “obblighi imposti dal Comune sono quindi illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno”. Sicché, non può che “disporsi la disapplicazione, in quanto contrastante con sovraordinate disposizioni legislative”, di una norma regolamentare “recante disposizioni direttamente impingenti sulla materia della distribuzione di materiale pubblicitario”.

Così il Tar del Piemonte (Torino, sez. I), con sentenza n. 742 del 15.6.’17, annullando il regolamento del Comune di Ornavasso nella parte in cui stabiliva che la distribuzione del materiale pubblicitario “porta a porta” fosse legittima solo in determinati giorni della settimana; vietava l’introduzione di volantini nelle cassette della posta ove tali cassette recassero un espresso divieto in tal senso; prevedeva sanzioni cui era chiamato a rispondere in solido il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Tutte prescrizioni, queste, che i giudici amministrativi ritengono invasive della “sfera di libertà dei privati” e non giustificabili, nel caso concreto, neanche sotto il profilo di una reale e accertata necessità. Per il Tar, infatti, se lo scopo del Comune fosse stato quello di prevenire gli effetti indesiderati del volantinaggio, connessi alla tutela dell’ambiente, sarebbe stato possibile raggiungere tale finalità attraverso “i normali poteri di vigilanza sul territorio”. Così da sanzionare il singolo abuso e colpire esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria.

La pronuncia, insomma, non entra nel merito delle singole prescrizioni ma, più in generale, si interessa di sancire il principio secondo cui le amministrazioni locali, salvo il caso di reale e comprovata necessità, non possono porre vincoli generalizzati su servizi resi da privati in materia di distribuzione di materiale pubblicitario. Tanto più se lo scopo è quello di prevenire effetti (come, ad esempio, quello del maggior carico di rifiuti che l’attività di volantinaggio di norma comporta) che possono essere evitati anche ricorrendo agli ordinari poteri di controllo a disposizione dei Comuni.

In questa prospettiva, non può, quindi, che ritenersi ancora valido quanto osservato dal Giudice di Pace di Bari, nell’esemplare sentenza n. 5822 del 22.12.’03, che – con riguardo all’ipotesi di volantinaggio selvaggio, in particolare effettuato nonostante uno specifico divieto di inserire nelle buche postali di un condominio materiale pubblicitario – ha riconosciuto sussistere un danno “per lesioni di valori inerenti alla persona”. Ciò, sulla base del civile principio giuridico secondo cui la funzione specifica cui è asservita la cassetta postale “è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all’intestatario, unico legittimato a estenderne l’utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità”. Pertanto, ove il titolare della cassetta “abbia espresso inequivocabilmente una volontà contraria, è evidente che a nessuno deve essere consentito di tenere un comportamento contrastante tale volontà”.

Per maggiori informazioni sull’argomento e, in particolare, su come difendersi dal volantinaggio indesiderato, è possibile rivolgersi alle Associazioni territoriali della Confedilizia (indirizzi sul sito: www.confedilizia.it).

da *Confedilizia notizie*, ottobre '17

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.